



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

Assunto il 25/11/2022

Numero Registro Dipartimento 1261

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15400 DEL 29/11/2022

Oggetto: Dip. Gianluca Calabretta. Matr. 102850 (matr. ec. 11305). Rinnovo aspettativa non retribuita di cui all'art. 18 della legge 183 del 4/11/2010 (Collegato Lavoro) così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 19 giugno 2019.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con DDS n. 381 del 19/01/2022 e DDS n. 458 del 20/01/2022, per il dipendente Gianluca Calabretta, matr. 102850 (matr. ec. 11305), assegnato al Dipartimento "Transizione Digitale e Attività Strategiche" (già Presidenza), Settore 1 "infrastrutture Digitali e Sicurezza", è stato disposto il rientro in servizio a full time con contestuale collocamento in aspettativa ex art. 18 della legge 183/2010 così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 19/06/2019, per mesi 12 (dodici) a decorrere dal 31 gennaio 2022 sino al 30 gennaio 2023, rinnovabile per una sola volta, al fine di poter svolgere attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- la Regione Emilia Romagna, con nota della Direzione Generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni", ha espresso, nei confronti del dipendente in questione, la volontà di rinnovo del contratto di lavoro autonomo ex art. 9 del D. L. n. 80/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché la necessità di acquisire "*certificazione riguardarne la concessione dell'aspettativa entro il 30 novembre 2022*";
- con nota prot. n. 501022 del 14/11/2022 il dipendente Gianluca Calabretta ha chiesto la proroga dell'aspettativa *de qua* nei termini di legge;
- in data 16/11/2022 (prot. n. 506446) è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento "Transizione Digitale e Attività Strategiche";

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la legge n. 183/2010 (Collegato lavoro) aggiornata alla legge 92/2012, e, nello specifico, l'art. 18 (*Aspettativa*) come modificato dall'art. 4, della legge n. 56 del 19 giugno 2019 che, testualmente, recita: "1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi **e rinnovabile per una sola volta**, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato; 2. "*Nel periodo di cui al comma 1 del presente art. non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.*";

ESAMINATE le motivazioni a supporto dell'istanza di rinnovo dell'aspettativa e la relativa documentazione allegata;

ATTESO CHE il dipendente Gianluca Calabretta sta fruendo del primo anno di aspettativa ex art. 18 della legge n. 183/2010 e ss.mm.ii., che si concluderà il 30 gennaio 2023;

RITENUTO che la richiesta di aspettativa *de qua* rientra nella fattispecie prevista dalla normativa sopra citata che intende favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, per cui è meritevole di accoglimento;

PRECISATO CHE:

- il dipendente, durante il periodo di aspettativa, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- l'Amministrazione Regionale, qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa non interrompe l'aspettativa (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

DATO ATTO CHE l'istruttoria è completa ed è stata condivisa dalla dipendente Maria Carmela La Malfa matr. n. 65082 in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente P.T.P.C.T. 2022/2024 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A. giusta nota prot. n. 389631 del 05/09/2022;

RITENUTA la propria competenza in materia

DECRETA

le motivazioni fanno parte integrante del presente atto

1. DI ACCOGLIERE l'istanza dell'11/11/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/11/2022 al n. 501022 del dipendente Gianluca Calabretta, matr. 102850 (matr. ec. 11305), e, per l'effetto, **DISPORRE** il rinnovo dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 18 della legge 183 del 4/11/2010 (Collegato Lavoro) così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 19 giugno 2019, per ulteriori mesi 12 (dodici) a decorrere dal 31 gennaio 2023 sino al 30 gennaio 2024, al fine di poter svolgere attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021;

2. DI PRECISARE CHE:

- il dipendente, durante il periodo di aspettativa, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- l'Amministrazione Regionale, qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa non interrompe l'aspettativa (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

3. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente Gianluca Calabretta;
- al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale";
- al Dipartimento "Transizione Digitali e Attività Strategiche";
- al Settore 1 "infrastrutture Digitali e Sicurezza";
- alla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)